



COMUNE DI LONA LASES

Provincia di Trento

Via Maseri 2

38040 Lona Lases (TN)

tel. 0461 689108

comunelonalases@pec.it

www.comune.lonalases.tn.it

Codice Fiscale e P.IVA 00383060225

OGGETTO: Istituzione divieto di sosta - portico in via al Lago P.M. 6 p.ed. 31 C.C. Lases.

ORDINANZA N. 02/2025

IL SINDACO

Vista la necessità di assicurare il transito pedonale e veicolare nel portico di via al Lago, P.M. 6, p.ed. 31 C.C. Lases.

Ritenuto opportuno intervenire mediante l'istituzione di idoneo provvedimento in ordine viabilistico con lo scopo di soddisfare l'intendimento anzidetto.

Visto che i comuni, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada, hanno la facoltà di regolamentare, con apposita ordinanza, la circolazione dei veicoli nel territorio comunale, stabilendo gli obblighi, i divieti, le limitazioni di carattere temporaneo o permanente per tutti i veicoli o per determinate categorie di veicoli.

Visti gli artt. 5 comma 3°, 6 comma 4° lett. b) e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada.

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992. n. 495.

Visto l'art. 32 del DPGR 01 febbraio 2005, n. 3/L.

ORDINA

I'istituzione di divieto di sosta permanente nel portico di via al Lago, individuato nella P.M. 6 della p.ed. 31 C.C. Lases, con decorrenza immediata e comunque dopo l'installazione della segnaletica di divieto in conformità alle disposizioni di legge.

INFORMA

- che la presente ordinanza, la cui esecuzione è demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati dall'art. 12 del C.d.S, viene resa nota mediante pubblicazione all'Albo Comunale ed acquista efficacia mediante la collocazione dei cartelli come sopra disposto;
- per le violazioni connesse ai divieti, obblighi e limitazione imposti dalla presente ordinanza, trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 successive modificazioni e integrazioni;
- avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento (L. 1034/71) e, in alternativa, entro 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/71);
- contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto

Legislativo 30.04.1992 n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992. n. 495.

DISPONE

L'invio della presente:

- agli Agenti ed Ufficiali di cui all'art. 12 del C.d.S. per il rispetto della presente;
- Stazione dei Carabinieri di Albiano;
- al corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Lona Lases;
- alla Stella Bianca locale;
- l'affissione della presente all'Albo telematico e quello pretorio.

Lases, lì 10/03/2025

IL SINDACO
avv. Antonio Giacomelli



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.